

COMUNE DI
BOSCO GURIN

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI
COMUNALI



Anno 2019

Indice degli articoli del Regolamento sui posteggi pubblici comunali:

Pagina

Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Campo d'applicazione e competenza.....	2
Art.	2	Scopo.....	2
Art.	3	Uso e pagamento	2

Capitolo 2: AUTORIZZAZIONI

Art.	4	Utenti	2
Art.	5	Effetti e validità.....	3
Art.	6	Procedura.....	3
Art.	7	Revoca	3

Capitolo 3: TASSE

Art.	8	Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)	3
Art.	9	Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)	3

Capitolo 4: DISPOSIZIONI FINALI

Art.	10	Applicazione, interpretazione e contestazioni.....	4
Art.	11	Sanzioni.....	4
Art.	12	Entrata in vigore.....	4

L'Assemblea comunale di Bosco Gurin, richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio Federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- il Regolamento comunale;
- il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale, artt. da 51 a 62 che costituiscono il Regolamento cantonale posteggi privati, per quanto riallacciabile ai posteggi pubblici;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

decreta

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione e competenza

¹Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio giurisdizionale del Comune di Bosco Gurin.

²Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

³Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non possono disporre di posteggi privati.

⁴Il Municipio può destinare dei posteggi per i residenti, autorizzandone l'uso mensilmente o annualmente.

Art. 2 Scopo

Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

Art. 3 Uso e pagamento

¹L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

²Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.

³In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.

⁴Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

⁵L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

CAPITOLO 2 - AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Utenti

¹Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.

²Possono richiedere l'autorizzazione:

- gli abitanti (domiciliati) del nucleo definito dal Piano regolatore;
- i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati;
- gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- i proprietari di residenze secondarie impossibilitati ad avere posteggi privati.

³Il Municipio può stabilire un numero massimo di autorizzazioni per nucleo familiare, rispettivamente per azienda.

⁴Il Municipio può rilasciare permessi speciali di breve durata, in aggiunta a quanto previsto dal cpv. 1.

⁵Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato dal Municipio alle reali capacità di utilizzo tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

Art. 5 Effetti e validità

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

Art. 6 Procedura

¹La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione. La Cancelleria comunale, per il rilascio del permesso, collabora con la Polizia comunale di Locarno con la quale il Comune è convenzionato.

²L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo, la zona e il periodo di validità della stessa.

³Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo

⁴L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

⁵Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, sarà allestita una lista d'attesa in ordine cronologico, previa verifica dell'assolvimento dei criteri di cui all'art. 4 cpv. 2.

Art. 7 Revoca

¹L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

²Essa può inoltre essere revocata in ogni tempo e con effetto immediato qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

CAPITOLO 3 - TASSE

Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)

¹La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora.

Art. 9 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)

¹Le tasse contemplate al capitolo 2 per l'ottenimento delle autorizzazioni, sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi per il rispettivo periodo temporale:

annuali

- a) Residenti: da fr. 50.00 a fr. 300.00
- b) Operatori economici: da fr. 50.00 a fr. 300.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 200 a fr. 500.00

mensili

- a) Residenti: da fr. 10.00 a fr. 50.00
- b) Operatori economici: da fr. 10.00 a fr. 50.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 50.00 a fr. 100.00

giornalieri o permessi speciali di breve durata

- a) Residenti: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno
- b) Operatori economici: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno

²La tassa annua è ridotta nella misura del 50 % quando l'autorizzazione è richiesta dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.

CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Applicazione, interpretazione e contestazioni

¹L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana decisioni o specifiche ordinanze, in particolare stabilisce i settori di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 6 cpv. 2/4 e fissa le tasse.

²Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 11 Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

²Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 12 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio, ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato dall'Assemblea comunale di Bosco Gurin il 21 dicembre 2018

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 33-RE-14997 del 14 febbraio 2019